



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

DECRETO N. A/129

DEL 28 marzo 2007

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005, e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di definire le condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per il 2007;

Sentiti i rappresentanti tecnici delle Regioni nella riunione del 23 marzo 2007;

DECRETA

Articolo 1 Nuovo agricoltore

1. In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, un nuovo agricoltore può richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.
2. In tal caso, l'agricoltore:
 - a) dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004;
 - b) deve detenere almeno un ettaro di superficie ammissibile.
4. la e.,parte degli agricoltori,,d



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

Articolo 2

Allineamento alle medie regionali

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene titoli e che per il 2007 ha i requisiti per accedere alla riserva di cui all'articolo 1 del presente decreto, può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005 alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'articolo 42, paragrafo 3, ovvero all'articolo 42, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- b) deve dichiarare tutti i titoli di cui richiede l'adeguamento alla media regionale;
- c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 relative all'utilizzo dei titoli di cui alla lettera b) e non utilizzate per la richiesta di titoli di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto;

Articolo 3

Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004;
- b) deve produrre copia della documentazione che descriva il riferimento alla forma di pubblico intervento e dell'eventuale domanda di adesione al programma di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento per l'eventuale provvedimento di ammissione;
- c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, coinvolte nel programma di cui alla precedente lettera b) e per le quali sono stati richiesti ed ottenuti premi nel periodo di riferimento.

Articolo 4

Acquisto di terreni dati in locazione

1. L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato, entro il 15 maggio 2004, un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 795/2004;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI

- b) deve produrre copia della documentazione attestante l'acquisto dei terreni e della loro precedente locazione nel periodo di riferimento;
 - c) deve dichiarare tutte le superfici ammissibili ai sensi degli articoli 44 e 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e relative ai terreni di cui alla precedente lettera b).
2. E' consentito richiedere titoli, sulla base del presente articolo, unicamente in relazione alle superfici il cui contratto di affitto sia scaduto dopo il 30 aprile 2006.

Articolo 5

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23 bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto un contenzioso con l'amministrazione relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli alle seguenti condizioni:

- a) deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nella situazione di cui al citato articolo 23 bis del regolamento (CE) n. 795/2004;
- b) deve produrre copia del provvedimento amministrativo ovvero della decisione giudiziaria che descriva le superfici e/o i capi che sono da considerarsi ammissibili al premio nel periodo di riferimento.

Articolo 6

Disposizioni finali

1. Per le fattispecie contemplate agli articoli 1 e 4, che prevedono la richiesta di titoli per superficie, non è consentito richiedere titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.
2. L'Organismo pagatore competente verifica le condizioni di ammissibilità all'assegnazione dei titoli all'aiuto e l'AGEA provvederà a calcolare il valore dei titoli all'aiuto tenuto conto, in particolare, di quanto previsto al Capitolo 2, Sezione 2 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005.
3. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie e nazionali in vigore.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2007

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Mario Catania)